

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
 00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI 14
 CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

**COMUNICATO UFFICIALE N. 75/TFN – Sezione Disciplinare
 (2017/2018)**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola **Presidente**; dall'Avv. Gaia Golia, dall'Avv. Valentino Fedeli **Componenti**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario**; con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni, si è riunito il giorno 25.6.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(243) – RICORSO EX ARTT. 6.15 DELLO STATUTO DELLA L.N.P. SERIE B E 43BIS C.G.S. DELLA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL IN PERSONA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DR NICOLA GIANNETTI, PER L'ANNULLAMENTO DEL VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA L.N.P. SERIE B del 5.6.2018 E DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 7.3.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,
 visto il ricorso ex artt. 6.15 dello Statuto della L.N.P. Serie B e 43bis C.G.S. del 15.6.2018 presentato dalla Società Foggia Calcio Srl in persona del Commissario Giudiziale e legale rappresentante p.t. Dr Nicola Giannetti, per l'annullamento del verbale dell'assemblea ordinaria della L.N.P. Serie B del 5.6.2018 e del verbale del Consiglio Direttivo del 7.3.2018;
 vista l'istanza cautelare nello stesso contenuta;
 vista la memoria della L.N.P. Serie B del 18.6.2018
 vista l'istanza di anticipazione di udienza e richiesta di misura cautelare anticipata del 20.6.2018;
 udite le parti all'udienza cautelare 25.6.2018;
 ritenuto che ad una sommaria delibazione del ricorso, propria di questa fase cautelare, anche alla luce della memoria depositata da controparte, lo stesso non appare destituito di *fumus boni iuris*;
 ritenuto che sotto il profilo del danno grave e irreparabile, nella comparazione degli opposti interessi appare prevalente quello della Società ricorrente,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, interinalmente pronunciando sulla succitata istanza cautelare di sospensiva, la accoglie e, per l'effetto, sospende gli atti impugnati;
 fissa per il giorno 6.7.2018 ore 12 la data in cui il merito del ricorso in questione verrà deciso in via definitiva.

**Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare**
Dott. Cesare Mastrocola

“”

Publicato in Roma il 25 giugno 2018.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Commissario Straordinario
Roberto Fabbricini